

Publicato il 16/03/2018

N. 01698/2018REG.PROV.COLL.
N. 05777/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero di registro generale 5777 del 2017, proposto da:
Car Abbigliamento s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore,
rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Clarizia, con domicilio eletto
presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

contro

Ministero dell'interno, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e
difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma,
via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza, non costituito in
giudizio;

Pamira s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e
difesa dagli avvocati Italice Perlini e Luisa Celani, con domicilio eletto presso
lo studio Italice Perlini in Roma, via Guido d'Arezzo 2;

per la riforma della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZ. I TER, n.
8212/2017, resa tra le parti, concernente l'annullamento del provvedimento prot. n.
600 C/EQ/FL 375 del Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica

Sicurezza del 21 dicembre 2016, comunicato con nota prot. n. 600 C.EQ.C.FL 375 del 22 dicembre 2016, recante il decreto di aggiudicazione definitiva della procedura di gara per l'affidamento della "fornitura di materiale di vestiario, armamento ed equipaggiamento speciale occorrente per le esigenze del personale della Polizia di Stato" (Lotto n. 3) in favore del RTI PAMIRA S.R.L. di CIPOLLONI AGOSTINO - MAGLIFICIO MATISSE S.R.L.;

- di tutti i verbali di gara, nella parte in cui non escludono il RTI controinteressato;
 - del Bando e del Disciplinare di gara, *in parte qua*;
 - nonché di ogni altro eventuale atto conseguente, presupposto e/o comunque connesso;
- e per la condanna dell'Amministrazione resistente, previa declaratoria, ai sensi degli artt. 121 e 122 del d.lgs. n. 104/2010, di inefficacia *ex tunc* del contratto nelle more eventualmente sottoscritto, al risarcimento del danno, da disporsi in forma specifica, mediante l'aggiudicazione della commessa alla ricorrente, ovvero, in via subordinata, da disporsi per equivalente.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno e di Pamira s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2018 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati Angelo Clarizia, Italice Perlini e l'Avvocato dello Stato Paola De Nuntis;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale amministrativo per il Lazio ha respinto il ricorso proposto dalla Car Abbigliamento s.r.l., per l'annullamento dell'aggiudicazione, in favore del RTI Pamira s.r.l. di Cipolloni Agostino-

Maglificio Matisse s.r.l., da parte del Ministero dell'interno – Dipartimento di pubblica sicurezza, della procedura di gara per l'affidamento della “fornitura di materiale di vestiario, armamento ed equipaggiamento speciale occorrente per le esigenze del personale della Polizia di Stato”. In particolare, il RTI aggiudicatario e la società appellante avevano partecipato alla gara per il lotto 3, relativo alla *“fornitura di nr. 24.000 maglioni grigio-azzurri lupetto 1/2 peso unisex con diritto di opzione di ulteriori nr. 20.000 capi”*, collocandosi rispettivamente primo e seconda in graduatoria.

La società Car Abbigliamento s.r.l. aveva dedotto quattro motivi di impugnazione del provvedimento di aggiudicazione, nonché dei verbali di gara, del bando e del disciplinare, tutti relativi all'avvalimento da parte del RTI aggiudicatario, ai sensi dell'art. 89, del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, della capacità tecnico-organizzativa della Tecnomaglia s.r.l. per la fase di tessitura, per il 100% del lotto di interesse.

La sentenza impugnata ha respinto tutte le censure ed ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell'Interno e della Pamira s.r.l. di Cipolloni Agostino.

2. Per ottenere la riforma della sentenza, ha avanzato appello la società Car Abbigliamento s.r.l., riproponendo due soltanto dei motivi del ricorso introduttivo e prestando acquiescenza al rigetto dei restanti due.

Il Ministero dell'interno e la società Pamira s.r.l. di Cipolloni Agostino, in proprio e quale mandataria del RTI con Maglificio Matisse s.r.l., si sono costituiti per resistere al gravame.

Le parti hanno depositato memorie e repliche.

Alla pubblica udienza dell'8 febbraio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

3. Col primo motivo, l'appellante torna a sostenere che, dal contratto di avvalimento, risulterebbe che l'ausiliaria avrebbe assunto in via diretta il ruolo di esecutore dell'appalto per la porzione indicata nel contratto, senza tuttavia rivestire né il ruolo di componente del RTI concorrente né di subappaltatore

(anche perché il ricorso al subappalto non è stato dichiarato in gara e, comunque, sarebbe precluso in relazione al valore delle prestazioni, che superano il limite del 30% della commessa previsto dall'art. 105 del codice dei contratti pubblici). Secondo l'appellante, sarebbe stato violato l'art. 89, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016, laddove prevede che il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e sarebbero illegittime le clausole del disciplinare di gara di cui ai punti 1.1. e 1.5., qualora interpretate nel senso di consentire il ricorso all'avvalimento non solo per l'integrazione dei requisiti di ammissione dei quali il concorrente non dispone (macchinari, personale), ma anche per attuare una vera e propria esternalizzazione di intere attività essenziali delle quali si compone l'appalto.

Il motivo è infondato sotto entrambi i profili.

3.1. Esso si fonda su un'errata interpretazione dell'art. 89 (*Avvalimento*) d.lgs. n. 50 del 2016 quanto al ruolo dell'impresa ausiliaria ed ai suoi rapporti con l'impresa avvalente. Contrariamente a quanto sembra presupporre l'appellante, la prima non ha un ruolo formale, marginale né di mero supporto all'attività svolta dalla seconda.

L'art. 89 prevede che l'operatore che intenda ricorrere all'avvalimento alleghi, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'ausiliaria, una dichiarazione di quest'ultima che attesti il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 nonché di quelli tecnici oggetto di avvalimento e si obblighi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione del primo per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie; tale ultima obbligazione nei confronti del concorrente deve risultare anche dal contratto di avvalimento allegato alla domanda di partecipazione. Sebbene l'ultimo inciso del primo comma (*"A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria"*) sia stato introdotto soltanto con le disposizioni integrative e correttive di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (non applicabile al caso di

specie), è tuttavia significativo che la tematica della specificità del contratto fosse già stata affrontata in giurisprudenza, nel vigore del d.lgs. n. 163 del 2006 (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 4 novembre 2016, n. 23).

La necessaria verifica della specificità del contratto di avvalimento in sede di gara serve ad individuare le risorse umane e strumentali effettivamente possedute dall'ausiliaria ed i compiti esecutivi riservati alla medesima impresa. Alle verifiche documentali in sede di gara fa da *pendant* la funzione di vigilanza che l'art. 89, comma 9, rimette alla stazione appaltante, in corso d'esecuzione, sia al fine di prevenire abusi nell'ambito del mercato e della concorrenza (laddove impone alla stazione appaltante di trasmettere all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario), sia, in relazione a ciascun affidamento, al fine di controllare l'impiego effettivo delle risorse nell'esecuzione dell'appalto, utilizzate dal titolare del contratto in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Il contenuto dei controlli imposti alla stazione appaltante circa "*l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse ...nonché l'effettivo impiego delle risorse [...] nell'esecuzione dell'appalto*" è specificato nella norma in termini tali da dimostrare che l'impiego di tali capacità ben può dal contratto essere riservato alla impresa ausiliaria. Vi si prevede, infatti, che siano proprio le risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria a svolgere in concreto e «direttamente» le prestazioni oggetto dell'appalto, che l'impresa ausiliata utilizza secondo quanto previsto dal contratto di avvalimento ("*A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto di appalto*", con inciso finale aggiunto col d.lgs. correttivo).

Poiché le risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria sono organizzate ed operanti nell'ambito di un'attività aziendale, non è corretto l'assunto dell'appellante secondo cui di tale organizzazione non si potrebbe avvalere

l'impresa ausiliata. Al contrario, è implicito nel rapporto di avvalimento che anche l'azienda dell'ausiliaria - intesa come complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa - può, limitatamente a quanto riguarda l'oggetto dell'avvalimento, essere messa a disposizione dell'impresa avvalente, e nei limiti in cui è necessario e sufficiente a garantire il rispetto degli obblighi assunti con il contratto di avvalimento. L'elemento caratterizzante quest'ultimo perciò non è limitato a un mero "prestito" formale di personale e/o di macchinari e/o di beni strumentali necessariamente, sganciato dalla relativa organizzazione aziendale (cioè non è costituito da *"una mera subfornitura di beni necessari all'esecuzione dell'appalto"*, secondo quanto si legge nell'atto di appello); anche se il suo effetto – relativamente al rapporto di appalto - consiste nell'imputazione giuridica ed economica delle prestazioni che ne sono oggetto direttamente all'impresa concorrente, che, a tal fine, si avvale dell'ausiliaria.

Le prestazioni contrattuali dell'appalto, pur se in concreto eseguite nell'ambito dell'organizzazione aziendale dell'ausiliaria, rientrano a questi riguardi nella sfera del rischio economico-imprenditoriale della concorrente alla gara. L'impresa avvalente resta la controparte contrattuale della stazione appaltante, sia pure con la garanzia della responsabilità solidale dell'ausiliaria. Per tale ragione, il contratto si ritiene eseguito dalla concorrente ed alla concorrente è rilasciato il certificato di esecuzione.

E' questo il significato della previsione dell'art. 89, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2006, che marca anche la differenza rispetto al subappalto, non a caso richiamato nell'ultimo inciso dello stesso comma: a differenza dell'impresa ausiliaria, l'impresa subappaltatrice assume in proprio il rischio economico-imprenditoriale dell'esecuzione delle prestazioni sub-appaltate, secondo lo schema tipico del contratto derivato dal contratto principale, perciò diverso è il rapporto giuridico tra subappaltatore e appaltatore, da un lato, e tra entrambi e la stazione appaltante, dall'altro.

Le restanti previsioni dello stesso art. 89 danno riscontro normativo a tale configurazione dell'istituto dell'avvalimento (come, a titolo di esempio, la possibilità dell'avvalimento relativo alla indicazione dei titoli di studio e professionali, purché gli ausiliari eseguano direttamente i relativi lavori o servizi; la necessaria insussistenza di motivi di esclusione di cui all'art.80 in capo agli ausiliari ed il soddisfacimento da parte di questi ultimi dei criteri di selezione, conformemente agli artt. 85, 86 e 88; la possibilità per la stazione appaltante di imporre che *“taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente”*, cosicché, in mancanza di tale imposizione, possono essere svolti «direttamente» dall'ausiliario; la responsabilità solidale; il divieto di avvalimento c.d. a cascata e il divieto di partecipazione congiunta e così via). Questa configurazione dell'istituto dell'avvalimento e la qualificazione della natura giuridica del relativo contratto risulta già dalla giurisprudenza formatasi in riferimento agli artt. 49 e 50 del d.lgs. n. 163 del 2006 (ed agli artt. 88 e 104 del d.P.R. n. 207 del 2010).

Rileva qui l'affermazione giurisprudenziale concernente l'oggetto del contratto, richiamata dalla difesa erariale, per la quale «[...] Occorre ... che l'impresa ausiliaria metta a disposizione del concorrente non i requisiti di qualificazione intesi come valore astratto, bensì le risorse ed i mezzi che li sostanziano e di cui l'ausiliata è carente per l'esecuzione del contratto» (Cons. Stato, III, 12 novembre 2014, n. 5573; cfr., tra le molte, anche id., IV, 9 febbraio 2015, n. 662, che specifica che l'obbligazione di mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, in relazione all'esecuzione dell'appalto, le proprie risorse ed il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità, riguarda, a seconda dei casi, *«mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti, in relazione all'oggetto dell'appalto»*).

Il richiamo di tali precedenti è più che appropriato in casi, quale quello di specie, in cui si tratta del c.d. *avvalimento tecnico-operativo*, per il quale la giurisprudenza è concorde nel ritenere la necessità di indicare specificamente in contratto tutte le risorse prestate e dal quale si distinguerebbe, secondo un

orientamento, il c.d. *avvalimento di garanzia* (nel senso che, per quest'ultimo, detta necessaria specificazione sarebbe attenuata o del tutto mancante: cfr., tra le altre, Cons. Stato, III, 4 novembre 2015, n. 5038; V, 22 dicembre 2016, n. 5423; ma cfr. in senso contrario, la citata Cons. Stato, Ad. plen., n. 23 del 2016).

D'altronde, la qualificazione del contratto come *atipico* - così come ritenuto, già nella vigenza delle precedenti disposizioni, da giurisprudenza e dottrina - consente di distinguerlo sia dal mandato che dall'appalto dei servizi, ed anche dall'affitto di azienda (cfr. C.G.A.Sic., ord. 19 febbraio 2016, n. 52). Tuttavia, questo non impedisce - nella varietà dei possibili schemi utilizzabili nei rapporti tra impresa avvalente ed impresa avvalsa - che, nel singolo contratto, sia previsto, quando si tratti di c.d. *avvalimento tecnico-operativo*, l'impiego non di un singolo elemento della produzione, bensì dell'azienda intesa come complesso produttivo unitariamente considerato (o di un ramo di essa). Di questa l'ausiliaria non perde la detenzione, pur mettendola a disposizione, in tutto o in parte, per l'utilizzazione dell'ausiliata, secondo le previsioni del contratto di avvalimento, approvate dalla stazione appaltante (per la quale non rileva la «natura giuridica dei legami» tra le imprese, ai sensi dell'art. 89, comma 1, ma di certo rileva che sia individuabile la causa concreta dell'avvalimento: cfr. C.G.A.Sic., 21 gennaio 2015, n. 35).

Il d.lgs. n. 50 del 2016 ed le norme integrative e correttive di cui al d.lgs. n. 56 del 2017 - nel trasporre nel ordinamento italiano la direttiva 2014/24/UE e nell'attuare il principio dell'art. 1, comma 1, lett. *zzz*), della legge di delega n. 11 del 2016 - recepiscono orientamenti giurisprudenziali sulla portata applicativa e sui limiti dell'avvalimento, tenendo conto anche delle modifiche intervenute nella legge per renderli coerenti, anche con innovazioni significative rispetto alla disciplina previgente (pur modificata), alla normativa europea ed alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, espressione di *favor* per l'istituto. Lo scopo perseguito è opposto alla ragione che sembra evocare la parte qui appellante. La posizione dell'impresa ausiliaria come

fornitrice delle risorse umane e strumentali direttamente impiegate nello svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto e la posizione dell'impresa ausiliata come loro utilizzatrice, soggetto esecutore e responsabile dell'appalto nei rapporti giuridici ed economici con la stazione appaltante, connotano e delimitano l'istituto anche al fine di evitare abusi tali da vanificare l'affidabilità del concorrente e la qualità delle prestazioni.

4. Passando a trattare del motivo di appello, va premesso che il punto II.2.14 del bando stabiliva che la fornitura di maglioni si componesse delle fasi di *“tessitura, taglio e confezione”*, costituenti il *“ciclo completo di produzione”*. Va altresì premesso che, tra i requisiti di capacità professionale e tecnica richiesti, vi era la descrizione delle attrezzature possedute per ogni stabilimento di produzione *“in relazione ai manufatti richiesti ed alle specifiche fasi di lavorazione”*, nonché della forza lavoro impiegata per ogni stabilimento di produzione e relativa capacità produttiva giornaliera.

4.1. L'appellante ha impugnato le seguenti previsioni del disciplinare di gara, relative all'avvalimento:

- *“le ditte che non dispongono dell'intero ciclo produttivo...possono partecipare alla gara raggruppandosi ovvero ricorrendo all'istituto dell'avvalimento”* (punto 1.1.);
- *“possono partecipare le ditte che effettuano – in proprio o facenti parte di raggruppamenti temporanei di imprese o in avvalimento – l'intero ciclo produttivo, realizzabile mediante le lavorazioni essenziali e l'utilizzo dei macchinari”*;
- *“in tal caso, le aziende devono indicare nella domanda di partecipazione le parti della fornitura e le fasi di lavorazione, che saranno eseguite dalle singole imprese”* (punto 1.5).

L'appellante assume l'illegittimità delle clausole, *«ove interpretate nel senso di consentire il diretto coinvolgimento dell'ausiliaria nella fase di esecuzione dell'appalto»*.

La censura è infondata: è sufficiente richiamare quanto sopra esposto a proposito dell'ambito operativo dell'avvalimento. Va perciò confermato il giudizio di non illegittimità, per conformità all'art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, già espresso nella sentenza impugnata.

4.2. Non viola questa norma né il disciplinare di gara, inoltre, il contratto di avvalimento per la parte censurata dall'appellante, là dove prevede:

“l'impresa avvalente si avvale delle risorse tecnico-organizzative della Impresa Ausiliaria, la quale accetta di eseguire le fasi relative alla tessitura [...]”;

- *“l'impresa ausiliaria si impegna a realizzare gli articoli a regola d'arte eseguendo le lavorazioni in regime di qualità [...]”;*

- *“l'impresa ausiliaria si obbliga a fornire gli articoli rispettando i termini che l'Impresa Avvalente comunicherà”.*

In proposito la sentenza appellata ha rilevato che: la fornitura di maglioni, oggetto del contratto, è assicurata dal Raggruppamento di cui è mandataria la società avvalente; rispetto alla fornitura di maglioni, la tessitura –per la quale è stato stipulato il contratto di avvalimento- rappresenta una sola fase, demandata all'ausiliaria Tecnomaglia s.r.l., ma con la supervisione dell'impresa avvalente *«la quale produce i prototipi, fornisce le materie prime, confeziona i maglioni, una volta che la tessitura sia stata realizzata dall'ausiliaria, e ne cura la consegna».*

Nel ribadire tali corretti rilievi, va confermata la conclusione raggiunta dalla sentenza secondo cui l'impresa avvalente *«conformemente a quanto previsto dall'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 [...] è il soggetto esecutore al quale riferire il contratto».*

L'aver direttamente eseguito una parte della fornitura non equivale ad essersi *«direttamente intestata l'esecuzione di una significativa porzione dell'appalto senza vantare alcun titolo legittimante»*, come si sostiene negli scritti difensivi dell'appellante.

Infatti, data la relatività connaturale al contratto di avvalimento, l'«intestazione», vale dire l'imputazione, giuridica ed economica, della fornitura all'amministrazione del prodotto oggetto dell'appalto era ed è rimasta contrattualmente sempre in capo al RTI aggiudicatario. La ripartizione delle prestazioni oggetto dell'appalto, corrispondente alle fasi dell'intero ciclo produttivo della fornitura, attiene al profilo dello svolgimento materiale di tali prestazioni direttamente da parte delle risorse umane e materiali dell'impresa ausiliaria, ma queste sono state utilizzate dal RTI titolare del contratto, che per di più ha addirittura provveduto direttamente alle

attività propedeutiche di fornitura del prototipo e delle materie prime, all'attività di coordinamento e supervisione (per come fatto palese, tra l'altro, dall'obbligazione contrattuale dell'ausiliaria di rispettare anche i termini imposti dall'impresa avvalente) ed alle attività successive di confezionamento e consegna del prodotto.

Il primo motivo d'appello va perciò respinto.

5. Col secondo motivo, l'appellante deduce la violazione dell'art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016 perché il contratto di avvalimento avrebbe previsto *«il coinvolgimento dell'ausiliaria nella predisposizione della stessa offerta da presentare in gara, in particolare per la produzione e la fornitura della “campionatura”, oggetto di valutazione della commissione di gara sotto il profilo tecnico-qualitativo»*. In sintesi, l'impresa ausiliaria avrebbe *«concorso a formare l'offerta in gara»*, in quanto avrebbe direttamente predisposto la campionatura, parte integrante dell'offerta ed oggetto della valutazione tecnica della commissione di gara.

Il motivo è infondato.

5.1. Le censure dell'appellante, sostanzialmente ripetitive del motivo del ricorso in primo grado, non attingono la motivazione della sentenza, secondo cui la società avvalente non ha affidato all'impresa ausiliaria la campionatura, essendo anzi contrattualmente chiamata a progettare, predisporre il prototipo e curarne la consegna ed avendo provveduto direttamente alla consegna del campione alla stazione appaltante, in base alla previsione del disciplinare di gara, entro lo stesso termine dell'offerta (come da verifica positiva compiuta dalla commissione di gara).

L'assunto dell'appellante che fa leva sulla produzione e sulla fornitura, direttamente da parte dell'ausiliaria, della “campionatura”, in primo luogo, è smentito dalle risultanze del verbale della seduta riservata del 6 dicembre 2016, nel quale si dà atto dell'avvenuta presentazione dei campioni dalle società partecipanti alla gara.

Ove, poi, detto assunto fosse inteso come riferito alla predisposizione materiale del campione (o di parte di esso) a cura dell'ausiliaria, esso sconta lo

stesso errore di interpretazione dell'istituto dell'avvalimento di cui si è detto trattando del primo motivo. La realizzazione materiale della "campionatura" oggetto dell'offerta tecnica non equivale affatto ad imputazione dell'offerta all'impresa ausiliaria.

L'impresa avvalente è rimasta impegnata nei confronti della stazione appaltante a "*fornire la campionatura degli articoli del lotto*" e vi ha provveduto.

Al R.T.I. aggiudicatario va perciò giuridicamente imputata l'offerta tecnica, comprensiva della campionatura, pur se per la predisposizione si sia avvalso dell'impresa ausiliaria, come consentito altresì dalla funzione meramente dimostrativa della qualità del prodotto e dalla natura accessoria della campionatura rispetto all'offerta tecnica (cfr., da ultimo, Cons. Stato, V, 30 gennaio 2017, n. 371).

In conclusione, l'appello va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida, per ciascuno degli appellati, nell'importo complessivo di € 5.000,00, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere

Giovanni Grasso, Consigliere

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Giuseppina Luciana Barreca

Giuseppe Severini

IL SEGRETARIO